



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Prot. N. 9042/2020/Gab.

Alessandria, 3 maggio 2020

All. 1

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Vice Sindaci dei Comuni di
CASTELLETTO D'ERRO
ROCCA GRIMALDA
VOLPEDO

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
GAVI

Ai Sigg. Commissari Prefettizi
dei Comuni di
FRASSINELLO MONFERRATO
MONCESTINO

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Provincia di
ALESSANDRIA

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Con circolare n.29415 del 2 maggio u.s., il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione delle misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.108 del 27 aprile 2020.

Tali misure sono applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

Le prescrizioni dettate nel nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente d.P.C.M. del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.

Spostamenti

L'art.1, comma 1, lett. a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli **spostamenti per incontrare i congiunti**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine "congiunti", la circolare ministeriale evidenzia che l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale.

Alla luce di tali riferimenti, il Ministero chiarisce che deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "da durata e significativa comunanza di vita e di affetti" (Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n.46351).

Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso d.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il medesimo art.1, comma 1 lett.a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

La lett. b) dello stesso art.1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una "forte raccomandazione" – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, "contattando il proprio medico curante".

Aree pubbliche e private

L'art.1, comma 1, lett. d), nel confermare **il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati**, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici**, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Attività motoria e sportiva

L'art.1, comma 1, lett. f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purchè sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La norma pertanto non solo reintroduce l'attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l'attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione .

L'art.1, comma 1, lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le **sessioni di allenamento**, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di **discipline sportive individuali**, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di **discipline non individuali**, come ad ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

Cerimonie funebri

L'art.1, comma 1, lett. i), innova la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri.

La disposizione consente lo **svolgimento delle cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali al dettaglio

L'art.1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l'obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il **commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti**.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Servizi di ristorazione

L'art.1, comma 1, lett.aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché – ed è questa la novità introdotta – la **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

Si richiamano al riguardo le disposizioni specifiche per la nostra regione, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 30 aprile, che ad ogni buon fine si allega.

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l'art.2 del decreto in argomento **amplia il novero delle attività consentite**, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

L'art.2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei codici di cui all'allegato 3.

Il comma 6 del citato art.2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del *protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del *protocollo di sicurezza nei cantieri*, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e il *protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica* del 20 marzo 2020, **eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva**.

Come evidenziato dal Ministero dell'Interno, il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene infatti **sostituito con un regime di controlli** sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tale riguardo, precisa il Ministero, si rileva che l'art.2, comma 6, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. **4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19**, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto costituisca reato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, con la richiamata circolare ministeriale si evidenzia che l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'art.2, comma 11, del d.P.C.M. in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica dei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art.2, comma 2, del citato D.L. n.19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni dettate dal d.P.C.M. del 26 aprile 2020, si richiama in particolare l'attenzione delle SS.LL. sull'art.3 che, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, già contenute nel d.P.C.M. del 10 aprile 2020, **introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

Il Ministero dell'Interno ha evidenziato infine come la disciplina dettata dal nuovo d.P.C.M., univocamente finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, contempli misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall'altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive.

In relazione a queste ultime, a fronte dell'esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro, grazie anche all'attivazione di un adeguato sistema di controlli.

Per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l'assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un **punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Nell'invitare le SS.LL. di estendere le predette indicazioni alle Polizie locali, che forniscono un prezioso supporto alla quotidiana attività di controllo esplicita dalle Forze di Polizia, si evidenzia che, come noto, sui siti istituzionali del Governo e del Ministero dell'Interno sono state realizzate e vengono costantemente aggiornate apposite sezioni dedicate alle risposte ai quesiti più frequenti nelle materie in esame.

Si confida nella puntuale e fattiva collaborazione

IL PREFETTO
(Olita)



DECRETO N. 49

in data 30 Aprile 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 che recita *"....Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale"*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il DCPM del 1 Aprile 2020, recante all'art. 1 *"misure urgenti per il contenimento del contagio"*, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 *"dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"*;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale."*
- Il DPCM del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *"misure urgenti di contenimento del contagio"*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.
- Il DPCM del 26 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante *"Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea"*.

- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante "Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*
- *Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*.

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all'art. 1, comma 1 dispone quanto segue: *"le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività";*

DATO ATTO CHE:

- con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. del 23.02.2020 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
- che l'**Organizzazione** Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione di ogni misura e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio regionale è necessario con nuovo atto innovare le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020, n. 35 del 29 marzo 2020, n. 39 del 6 Aprile 2020, n. 40 del 7 Aprile 2020 e 43 del 13 Aprile;

CONSIDERATO CHE:

i succitati provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di limitare gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno del territorio regionale ai sensi di quanto disposto dell'art. 1 del DPCM del 26 Aprile;

RILEVATO INOLTRE che, anche in ottemperanza a quanto indicato dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale:

- in merito alla riapertura della ristorazione con asporto, questa deve avvenire solo laddove le condizioni strutturali ed organizzative permettano una adeguata distanza tra le persone, anche in rapporto alla densità della popolazione e dei locali di ristorazione. A questo

proposito, particolare prudenza deve essere utilizzata in merito alla città di Torino il cui alto numero di esercizi pubblici e la densità di popolazione consigliano ulteriore cautela, che ritardi l'apertura di queste attività.

RILEVATO ALTRESI' il parere del gruppo di studio, istituito con D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020 e presieduto dal Prof. Ferruccio Fazio, **sull'applicabilità alla Regione Piemonte**, anche dal punto di vista della sicurezza, delle misure **contenute nel DPCM 26 aprile 2020**. Con tale parere viene consigliato di rinviare l'apertura dei servizi di ristorazione da asporto nella città di Torino, a causa del numero ancora elevato dei casi registrato nel territorio comunale e che identifica un livello di rischio ancora eccessivo. Per il resto del territorio regionale, questi esercizi possono operare nel rigoroso rispetto delle norme previste dal richiamato DPCM 26 aprile e delle ulteriori indicazioni fornite dallo stesso gruppo di studio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne l'applicazione in Piemonte, salvo precise limitazioni per quanto concerne l'area urbana di Torino, non emergono controindicazioni rilevanti;

SENTITE le associazioni di **rappresentanza** degli Enti Locali ANCI, UNCEM, UPI e ALI e le associazioni di **rappresentanza** del mondo del commercio;

RITENUTO PERTANTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, lettera aa) del DPCM 26 aprile 2020, le attività interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dandone comunicazione al Comune, avviano il servizio di asporto.

È fatto salvo il potere del Sindaco di vietare nel proprio comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario ovvero laddove non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al richiamato DPCM ed alla presente ordinanza. Per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. bb) del citato DPCM.

2. Sul territorio della Regione Piemonte, come previsto dal citato DPCM, l'attività di ristorazione da asporto è così consentita dalla data di lunedì 4 maggio.

Per il territorio del Comune di Torino, tale attività è consentita dalla data di sabato 9 maggio 2020.

3. I titolari delle attività dovranno rispettare, oltre le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi), le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 mt;
- b) il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- c) allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
- d) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
- e) in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell'esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di mt 2.

4. Le attività da asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6-21, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, nel rispetto delle puntuali esigenze dei luoghi.

5. In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e di quelle sopra richiamate, i Sindaci provvedono immediatamente a sospendere l'attività da asporto.

5. Saranno definite dai Prefetti adeguate misure di controllo e monitoraggio al fine del rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dalla presente ordinanza;

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 Maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

